

CONTABILITA' E BILANCIO

di EMANUELE PISATI

I bilanci del 2020 e la "polvere sotto il tappeto"

Siamo arrivati al tempo, proroghe comprese, di chiudere i bilanci di quelle imprese che rappresentano il tessuto connettivo della "spina vertebrale" economica del Paese. È l'ora dei "freddi numeri" e delle scelte difficili, a volte scomode.

Partiamo dal fatto che le assemblee relative all'approvazione del bilancio sono state attenzionate fin dai primi provvedimenti della legislazione anti-Covid in materia societaria sia nel decreto " *curatitalia* " (art. 106 D.L. 18/2020) e successivamente nel decreto " *milleproroghe* " (art. 3, c. 6, lett. a) D.L. 183/2020). I decreti hanno previsto la possibilità di **convocare l'assemblea per l'approvazione dei bilanci del 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale** indipendentemente dalla previsione dello statuto. E' inoltre consentita anche senza previsione statutaria e sia per le assemblee ordinarie che straordinarie, con la sola indicazione nell'avviso di convocazione, la possibilità di esercitare il **diritto di voto in modalità elettronica o per corrispondenza** e l'intervento in riunione mediante mezzi di telecomunicazione che permettano l'identificazione dei partecipanti, e l'esercizio del diritto di voto, senza la compresenza nello stesso luogo di presidente e segretario e in caso di assemblea straordinaria del notaio.

Durante queste assemblee saranno da prendere a volte decisioni con future conseguenze non di poco conto. Il periodo pandemico ha portato a perdite di fatturati non omogenee in tutti i settori e gli stessi provvedimenti presi per fronteggiare le conseguenze non hanno avuto lo stesso impatto sulle varie realtà coinvolte. Alcuni provvedimenti hanno in parte " *ristorato* " delle categorie senza invece considerare l'impatto sulle filiere ed esse legate. Da ciò si evince che ogni azienda dovrà **attentamente valutare la propria situazione principalmente nell'ottica della continuità aziendale** .

Molto è stato scritto negli ultimi mesi in merito al comportamento da tenersi da parte di **revisori e sindaci** in merito alle loro relazioni nelle società più strutturate ove i presidi di allerta già esistono e sono presenti, ma **come comportarsi nelle società di piccole dimensioni ove le figure di controllo spesso coincidono con gli stessi soci?**

Le " *contromosse* " anti-pandemiche legate alle scelte di bilancio si possono riassumere in 4 provvedimenti principali che si vanno a sommare con quanto posto in essere dal Governo sul fronte del sostegno economico e finanziario: rivalutazione dei beni, anche solo civilistica; sospensione degli ammortamenti relativamente alle immobilizzazioni materiali che immateriali; deroga alla copertura delle perdite; ricapitalizzazione con eventuale credito d'imposta. La **rivalutazione** è possibile solo in presenza effettiva di plusvalori latenti in bilancio, ad esempio possesso di immobili acquisti in leasing in epoca passata ed iscritti in bilancio a valore di riscatto.

La **sospensione o riduzione degli ammortamenti** che, in prima istanza sembrava, in alcuni casi una soluzione pratica e di buon senso e che ha invece rivelato all'atto pratico le seguenti insidie: rende indispensabile formare delle riserve di natura indisponibile che potranno essere liberate soltanto nel momento della ripresa a conto economico della quota di ammortamento sospeso. La deroga non ha valenza dal punto di vista fiscale e genera una fiscalità differita passiva obbligando alla gestione del doppio binario.

La **deroga alla copertura delle perdite** è il provvedimento che maggiormente comporta la responsabilità dell'organo amministrativo in quanto la norma presenta comunque un'insidia in quanto rimangono in vigore gli art. 2446, c. 1 e 2482- *bis*, cc. da 1 a 3 C.C. in materia di Spa e Srl, infatti, le disposizioni menzionate impongono agli amministratori l'obbligo di convocazione senza indugio dell'assemblea quando il capitale si riduce di oltre 1/3; la norma fa riferimento alle perdite dell'esercizio 2020, nulla è previsto in merito ad eventuali ulteriori perdite post 2020 entro la data di convocazione dell'assemblea. Le norme sulla crisi d'impresa, salvo ulteriori modifiche o sospensioni, dovrebbero rientrare in vigore nell'ultima parte del presente anno.

La **ricapitalizzazione** invece in alcuni casi sembra la via più indicata o la sola percorribile.

In definitiva, le situazioni già precarie pre-Covid che hanno subito ulteriore aggravamento patrimoniale e finanziario nel corso del 2020 e nel primo periodo del 2021 dovranno essere maggiormente valutate in merito alle conseguenze successive alla mancata ripresa dopo l'utilizzo delle prime 3 delle 4 possibilità appena prese in considerazione.